

La società che cambia

NUOVE FAMIGLIE

I risultati del voto finale con cui l'11 maggio 2016 il Parlamento ha approvato la legge "Cirinnà", dal nome della relattrice, che ha istituito unioni civili e convivenze di fatto

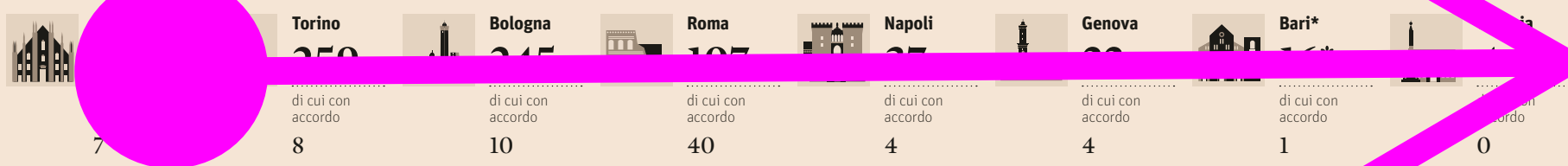


I numeri delle unioni civili. A fine 2017 il nuovo istituto totalizza 6.073 celebrazioni, contro le 2.433 del 2016

Il bilancio della Cirinnà

LE CONVIVENZE ALL'ANAGRAFE

Convivenze registrate e atti economici registrati nelle grandi città dal debutto della legge 76/2016



LE UNIONI CIVILI
Unioni civili per regione e nelle prime e ultime province (per numero) dal debutto della legge 76/2016 al 31 dic. 2017

Totale generale
6.073

(*) Due delle quali avviate nel 2017 sono cessate

Regioni

Lombardia	1.514
Lazio	915
Emilia Romagna	645
Toscana	599
Piemonte	597

Veneto

444

Campania

261

Liguria

245

Puglia

141

Sicilia

131

Friuli V. G.

105

Marche

104

Trentino A. A.

102

Sardegna

95

Umbria

77

Abruzzo

52

Calabria

24

V. D'aosta

13

Basilicata

6

Molise

3

Prime cinque province

1 Roma	845
2 Milano	799
3 Torino	378
4 Firenze	240
5 Bologna	219

Ultime cinque province

1 Crotone	0
2 Enna	1
3 Isernia	1
4 Campobasso	2
5 Benevento	2

Fonti: elaborazione del Sole24 Ore su dati forniti dai Comuni; ministero degli Interni

La coppia di fatto evita i registri

Scarso, finora, l'appel delle convivenze con l'«imprimatur» in Comune

di Bianca Lucia Mazzei

A due anni dalla nascita, le convivenze di fatto con l'«imprimatur» in Comune non decollano. Varate dalla legge Cirinnà nel maggio 2016 insieme alle unioni civili, han superato quota mille solo a Milano, fermandosi a 107 a Roma e con dati che calano man mano mentre ci si sposta verso Sud: 37 a Napoli, 16 a Bari e a Catania solo 4. In ogni caso anche al Nord i numeri sono contenuti: 268 a Torino, 243 a Bologna e 22 a Genova. Ma ancor meno sono i contratti patrimoniali con cui le coppie possono regolare i propri rapporti economici e optare per la comunione dei beni. Dai dati raccolti dal Sole 24 Ore nelle maggiori città italiane (numeri nazionali non ce ne sono), risulta infatti che questi accordi vengono stipulati solo nel 4% dei casi. È un'opzione, quindi, che viene esercitata molto raramente.

Le convivenze di fatto

Previste dalla legge Cirinnà (dal nome della senatrice Pd che l'ha promossa) per dare uno status giuridico alle convivenze more uxorio, le convivenze registrate forse non piacciono perché sono un ibrido, un istituto a metà strada fra la semplice coppia di fatto e il matrimonio o l'unione civile. Possono essere costituite sia da coppie etero che omosessuali, prevedono una serie di diritti (come ad esempio il subentro nelle locazioni o la nomina a tutore o ammini-

stratore di sostegno del partner incapace o inabile) e permettono di stipulare contratti patrimoniali per regolare i rapporti economici. Non includono però né il diritto alla successione ereditaria, né quello alla reversibilità pensionistica. Richiedono inoltre il rispetto di requisiti come quello di non essere legati da altri matrimoni o unioni civili che, escludendo i separati, restringono il campo di applicazione. La convivenza Cirinnà costituiscono comunque un'opportunità all'interno dell'universo delle convivenze non registrate, in cui i partner godono comunque di diritti riconosciuti dalla giurisprudenza prima del varo della legge 76/2016.

Il nodo registrazione

Le convivenze registrate all'anagrafe compaiono in un certificato ad hoc o nello stato di famiglia insieme con l'eventuale esistenza del contratto di convivenza. A differenza dei contratti che qualsiasi coppia può stipulare per regolare i propri rapporti patrimoniali, quelli disciplinati dalla legge 76 sono infatti soggetti a pubblicità perché valgono anche verso terzi e possono prevedere la comunione dei beni.

Il contenuto del contratto, compresa l'eventuale opzione per la comunione dei beni, non viene però registrato. La maggior parte dei Comuni non rileva l'opzione "comunione" (fanno eccezione Torino o Napoli che la inseriscono nel sistema) e nessuno la riporta sul certificato. «Le istruzioni fornite dell'Interno - spie-

NUOVE FAMIGLIE

Le convivenze di fatto

Le convivenze di fatto previste dalla legge 76/2015 possono essere formate da coppie maggiorenni sia etero che omosessuali. Le parti non devono essere vincolate da rapporti di parentela, affinità, adozione o da matrimonio o unione civile (non possono essere separati). Vanno registrate all'anagrafe comunale. Le convivenze di fatto registrate non esauriscono il mondo delle convivenze che, anche se non registrate, godono comunque dei diritti riconosciuti dalla giurisprudenza, come ad esempio l'assistenza in ospedale o in carcere (con diritto di visita) e il danno morale da morte del convivente.

Unioni civili

Le unioni civili, pure introdotte dalla legge 76/2016, sono costituite da persone maggiorenni dello stesso sesso che devono dichiarare le proprie intenzioni alla presenza di due testimoni dinanzi all'ufficiale di stato civile. Vengono registrate nell'archivio dello stato civile. Dal punto di vista economico le unioni civili sono equiparate ai matrimoni: si applica la comunione dei beni, a meno che le parti non decidano per la separazione. I partner hanno inoltre diritto all'eredità e alla pensione di reversibilità. Rispetto al matrimonio, manca l'obbligo di fedeltà, in caso di divisione si va subito al divorzio (niente separazione) e non è ammessa l'adozione (i giudici hanno però aperto all'adozione del figlio biologico del partner).

ga Noemi Masotti, esperta dell'Anusca, l'associazione degli ufficiali di stato civile e dell'anagrafe - prevedono che vengano riportati solo gli estremi del contratto». «Inserire la comunione dei beni sarebbe opportuno - continua - perché il problema della mancanza di chiarezza sul regime patrimoniale esiste, nonostante i numeri siano ancora piccoli. Ma è necessaria un'indicazione precisa da parte del ministero. Basterebbe una circolare».

Le unioni civili

Per il riconoscimento delle coppie gay la legge 76/2016 ha istituito le unioni civili, con diritti e doveri simili a quelli del matrimonio. Entrata in vigore il 5 giugno, è stata completamente attuata a gennaio 2017 con il varo dei Dlgs sull'adeguamento delle norme su iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, il coordinamento con il Codice penale e il riordino delle regole di diritto internazionale privato.

Secondo i dati del ministero dell'Interno, le unioni civili costituite a fine 2017 erano 6.073 (2.433 a fine 2016). Numeri ancora contenuti che però confermano il valore di una legge finalizzata ad aumentare i diritti civili di una minoranza. La Provincia di Roma guida la classifica con 845 unioni, seguita da Milano con 799. Netta la differenza fra Nord e Sud: Napoli si colloca al sesto posto con 183 unioni ma nel Mezzogiorno si collocano tutte le Province con i dati più bassi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Diritti e rischi. I notai non possono sapere se c'è comunione dei beni

I buchi dell'anagrafe sugli accordi economici

di Angelo Busani

Forse sarà anche perché la casistica concreta è irrisoria, la legge 76/2016 (Cirinnà) non ha avuto un adeguato seguito burocratico sul punto che il regime di comunione legale dei beni possa essere vigente - per effetto di un contratto di convivenza - tra persone non coniugate o non civilmente unite, ma "solo" convivenze: il sistema anagrafico (che è preposto a registrare le convivenze e i contratti di convivenza) non è stato ancora adeguatamente strutturato e i registri dell'anagrafe sono spesso reticenti sul tema del contenuto di questi contratti di convivenza.

Il problema è perciò notevole: se Tizio, celibe, comprava un immobile prima della legge Cirinnà, l'immobile era invariabilmente appartenente a Tizio. Invece, dal 5 giugno 2016, bisogna chiedersi se Tizio sia partecipe di una convivenza registrata e se, nell'ambito di questa convivenza, abbia stipulato con la sua convivente Caia (o con il suo convivente Caio, dato che la convivenza può anche essere omosessuale), una convenzione per adottare il regime di comunione legale dei beni.

Se infatti così fosse (ma il problema è: come accertarlo?), quell'immobile apparterebbe a entrambi i conviventi: notizia rilevante, ad esempio, per il creditore intenzionato a un pignoramento, in caso di conviventi in grave situazione debitoria; oppure, per un acquirente, in caso di rivendita dell'immobile; per gli eredi, in caso di decesso di uno dei conviventi. Il Consiglio nazionale del notariato (nello studio 196/2017/C del 24 gennaio 2018, divulgato però di recente) ha dunque lanciato un allarme per il fatto che non è stato allestito un sistema pubblicitario adeguato a dare idonee e complete informazioni.

Ora, la comunione dei beni è il regime "legale" nel caso del matrimonio e dell'unione civile (e cioè la situazione che si instaura automaticamente, a meno di una esplicita diversa opzione) mentre, nel caso della convivenza, è un regime opzionale: e cioè vale solo se i conviventi ne facciano un'esplicita adozione nell'ambito di un contratto di convivenza.

Va sottolineato, inoltre, che la situazione di convivenza non presuppone una registrazione anagrafica: i convi-

venti, infatti, possono, ma non devono registrarsi: se non lo fanno, non beneficiano delle norme che presuppongono la registrazione (come quelle inerenti la stipula di un contratto di convivenza dal quale derivi il regime di comunione legale dei beni); beneficiano tuttavia di tutte le norme dettate per la convivenza e che prescindano dalla sua registrazione nonché di tutte quelle situazioni di tutela del rapporto di convivenza che la giurisprudenza ha identificato prima della legge Cirinnà e che questa legge di certo non cancella.

Quindi, è evidente che, a fianco del contratto di convivenza di cui alla legge 76/2016 esiste, e continua ad esistere, un contratto di convivenza di "diritto comune", basato sul principio generale che afferma la libertà dei privati di stipulare contratti atipici, purché meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento giuridico. E mentre il contratto di convivenza di diritto comune esplica i suoi effetti solo tra le parti e non può avere effetti verso i terzi, il contratto di convivenza della legge Cirinnà è soggetto a una forma di pubblicità «ai fini dell'opponibilità ai terzi» (articolo 1, comma 52, legge 76/2016) che ne dovrebbe assicurare la rilevanza per la generalità dei consociati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I CONTRATTI DI CONVIVENZA

La legge 70/2016 prevede che i conviventi di fatto registrati in anagrafe, per regolamentare i loro rapporti patrimoniali, possano stipulare un contratto di convivenza che va redatto con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato, che devono poi trasmetterlo all'anagrafe per l'iscrizione. Il contratto può contenere diverse voci fra cui la regolamentazione delle modalità di contribuzione alla vita comune e la scelta della comunione dei beni. A differenza delle unioni civili (e dei matrimoni) la comunione dei beni non è automatica ma può essere inserita nel contratto. Anche nelle convivenze non registrate, le parti possono stipulare contratti, che però a differenza dei contratti previsti dalla Cirinnà, valgono solo per chi li ha sottoscritti e non hanno effetti verso terzi

WELFARE AZIENDALE

GUIDA OPERATIVA PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

La Guida, aggiornata con le importanti istruzioni della circolare AE 5/2018, è lo strumento completo per la consapevole e corretta messa in atto di questo istituto del rapporto di lavoro voluto dal legislatore per il soddisfacimento delle esigenze sociali dei lavoratori. Dal ruolo e dagli adempimenti preliminari di tutti i soggetti coinvolti, tramite la predisposizione di appositi formulari e modelli di comunicazione, fino alla convenienza delle opzioni di conversione tra detassazione e opere e servizi: il dettaglio operativo per ognuna delle numerosissime "voci" di cui può essere composto un piano di welfare aziendale.

**IN EDICOLA DAL 14 MAGGIO
CON IL SOLE 24 ORE A 9,90 €***
Offerta valida in Italia fino al 13 giugno 2018
OPPURE ONLINE: offerta.ilssole24ore.com/welfare
*Oltre il prezzo del quotidiano

